

R.G. 433/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice
dott. Angela Randazzo	Giudice rel.

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del
sovraindebitato n. 433/2025

promosso da

BETTOLI MARINO (C.F. BTMTRN64S16D117E), con l'avv. Marco Garza

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 21.11.2025 dal sig. BETTOLI MARINO
per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso
che il ricorrente è residente a Costa Volpino (Bg) e che, quindi, il centro degli

— omissis —

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la
procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene
opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la
relazione e che già conosce la situazione del ricorrente, dott.ssa Piercarla Scamozzi;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato sig. BETTOLI MARINO (C.F. BTMNRN64S16D117E);

nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

nomina liquidatore la dott.ssa Piercarla Scamozzi (C.F. SCMPCR65H59B149C);

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai debitori e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di ~~20000~~ mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, pari ad ~~20000~~ mensili, oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del sig. Bettoli;

dispone che il liquidatore:

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione, svolgendo specifico accertamento in relazione alla natura del patrimonio ereditario rinunciato dal sig. Bettoli in data 28.4.2023 e sottoponendo al giudice gli esiti di tale accertamento al fine delle conseguenti ed ulteriori valutazioni;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 26 novembre 2025

Il Giudice rel.
dott. Angela Randazzo

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.

